

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA N. 7

Circolare n. 18/14
contenente disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7, del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385

RELAZIONE

1. Premessa.

In data 10 giugno 2014 l'Organismo per la gestione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito l'"OAM" o l'"Organismo") ha avviato una procedura di pubblica consultazione in merito alla Circolare "*contenente disposizioni applicative ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385*" (di seguito la "Circolare"), con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte degli operatori interessati.

In particolare, ai sensi dell'art. 128-*quater*, comma 7 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "TUB") gli agenti che prestano nel territorio della Repubblica servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'art. 128-*duodecies*, del TUB nonché dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, comunicano all'Organismo l'avvio dell'operatività sul territorio della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività.

L'OAM, conseguentemente, ha ritenuto necessario definire l'adozione della Circolare in esame al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al predetto comma 7, ultimo capoverso, ai sensi del quale l'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione.

In merito, l'Organismo ha attivato una apposita casella e-mail, consultazione.pubblica@organismo-am.it, alla quale gli utenti hanno inviato i relativi commenti.

Il termine per l'invio delle osservazioni è stato fissato per il giorno 24 giugno u.s.

Di seguito vengono esaminati sinteticamente i commenti pervenuti.

2. *Commenti pervenuti dagli utenti.*

All'art. 3 è stata sottolineata la necessità di modificare il termine ultimo di invio dei dati da parte del Punto di contatto/Agenti, fissato nei 15 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento, prevedendo un termine più ampio pari a 30 oppure specificando che i 15 giorni ad oggi previsti s'intendono come giorni lavorativi.

Scopo della modifica sarebbe quello di permettere ai soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione di avere maggior tempo a disposizione per raccogliere una serie di dati consistenti relativi ad agenti comunitari e punti operativi.

Lo scrivente Organismo, venendo incontro alle richieste pervenute, ritiene di dover fissare il termine in esame in "20 giorni" solari successivi alla scadenza di ogni trimestre di riferimento.

Con riferimento al termine sancito dall'art. 3, comma 2, relativo al primo invio, si è chiesto di voler considerare la possibilità di fissare un termine più lungo che si è suggerito poter essere di 30 giorni.

Inoltre, è stata sottolineata la possibilità di far coincidere il primo invio sancito dal comma 2 con la scadenza stabilita per uno dei trimestri indicati.

In merito a quanto evidenziato, lo scrivente Organismo ritiene di condividere il primo dei due punti e procede con la modifica del comma in discussione prevedendo, ai fini della prima applicazione della Circolare, l'invio della comunicazione, da parte dei soggetti già operativi sul territorio della Repubblica italiana alla data del 1° ottobre 2014, relativamente ai dati rappresentativi della situazione esistente alla medesima data e comunque entro il 30° giorno, dunque entro il 30 ottobre 2014.

Per quanto concerne l'art. 4, si è chiesto di voler considerare la possibilità di fissare un termine entro il quale il Punto centrale di contatto, che dovesse non perfezionare l'invio delle comunicazioni *ex lege* per cause tecniche o comunque per cause legate ad eventuali incompatibilità tra quanto inviato e il software diagnostico, possa correggere eventuali errori e procedere ad un nuovo invio senza incorrere in alcuna sanzione da parte dell'OAM.

Sul punto, l'Organismo rimanda al manuale utente che verrà predisposto per gli utenti al fine di fornire tutti i dettagli tecnici necessari per registrarsi al Portale OAM, predisporre il file contenente i dati richiesti e procedere alla comunicazione degli stessi ai sensi dell'art. 3.

Lo scrivente fa presente che il contenuto del predetto documento verrà messo a disposizione sul portale dell'Organismo.

In merito ai criteri di determinazione delle somme e contributi dovuti dai soggetti e individuati all'art. 5, sono pervenute alcune richieste di chiarimento circa il concetto di "flusso informativo": in particolare, se lo stesso sia inteso come invio del file unitariamente inteso oppure come ciascun "record" del tracciato in discussione.

In merito lo scrivente, evidenzia come tale contributo viene determinato in base al definitivo flusso dei dati trasmessi e cioè in base al numero totale dei "record" inviati.

Per maggior precisione, viene espressamente previsto che per flusso informativo si intende ciascun tracciato "record", inviato ai sensi del precedente art. 3, contenente i dati dell'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e del relativo punto vendita, in conformità all'art. 2.

Si chiarisce, inoltre, che nel caso di pluralità di punti vendita per singolo agente, i dati relativi a quest'ultimo devono essere replicati in singoli "record" con tutti gli effetti che esso comporta ai fini delle presenti disposizioni. Pertanto, il contributo di cui al punto b) è dovuto anche per ciascun "record" contenente i diversi punti vendita comunicati per ciascun agente.

All'art 6, con riferimento alla entrata in vigore della Circolare in esame, è stato sottolineata l'esigenza di far coincidere l'entrata in vigore della Circolare stessa con l'invio del primo trimestre utile di riferimento.

In relazione al punto evidenziato lo scrivente Organismo ritiene opportuno far decorrere le disposizioni di cui alla Circolare a partire dal prossimo 1° ottobre 2014.

In tal caso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, ai fini della prima applicazione delle presenti disposizioni, i soggetti obbligati e già operanti a quella data devono comunicare entro i successivi 30 giorni i dati rappresentativi della situazione esistente alla data di entrata in vigore della Circolare.

Successivamente, concluso il primo trimestre (ottobre-novembre-dicembre) dovranno adempiere al disposto dell'art. 3, comma 1 comunicando i relativi dati entro i successivi 20 giorni.

Da ultimo, per quanto riguarda la Tabella allegata alla Circolare contenente l'elenco dei dati di cui all'art. 2 della stessa, sono pervenute alla scrivente le richieste di precisazioni che si riportano di seguito:

- formato atteso del file;
- per ogni campo, relativo formato, dimensione, il punto di partenza e chiusura da utilizzarsi nonché l'eventuale contenuto tabellare atteso e relativa legenda funzionale;
- che eventuali inesattezze e/o incompletezze del file non comportino il rigetto dello stesso;
- se gli agenti a cui è stato revocato il mandato debbano essere riportati unicamente nel primo file relativo al trimestre successivo alla revoca o anche nelle successive trasmissioni;
- se le comunicazioni debbano contenere i dati relativi a tutti gli agenti comunitari attivi alla data di riferimento del trimestre oggetto di comunicazione oppure se queste ultime debbano riguardare le sole variazioni intervenute successivamente al precedente invio.

Questo Organismo rimanda i chiarimenti di cui sopra al manuale utente che verrà predisposto per gli utenti al fine di fornire tutti i dettagli tecnici necessari per predisporre il file contenente i dati richiesti e procedere alla comunicazione degli stessi.

In ultima istanza, lo scrivente Organismo, nel valutare le osservazioni ricevute e in un'ottica di maggiore semplificazione regolamentare, ritiene di dover procedere ad accorpate in un'unica Circolare (con numerazione progressiva 18/14) i contenuti della presente con quelli della n. 19/14 contenente le speculari disposizioni inerenti la determinazione delle somme e contributi dovuti dagli agenti ex art. 128-*quater*, comma 7 del TUB.

Roma, 2 luglio 2014

Il Direttore Generale
Federico Luchetti